

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-4463 del 12/08/2024
Oggetto	Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società NEW ANCORVIS S.r.l. per l'impianto destinato ad attività di produzione e di commercializzazione attrezzature e materiali odontoiatrici e odontotecnici, sito in Comune di Calderara di Reno (BO), via dell'Industria nn. 15, 17 e 19, Loc. Bargellino.
Proposta	n. PDET-AMB-2024-4625 del 09/08/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno dodici AGOSTO 2024 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.

ARPAE - AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA¹

DETERMINA

Oggetto: Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società **NEW ANCORVIS S.r.l.** per l'impianto destinato ad attività di produzione e di commercializzazione attrezzature e materiali odontoiatrici e odontotecnici, sito in Comune di Calderara di Reno (BO), via dell'Industria nn. 15, 17 e 19, Loc. Bargellino.

LA RESPONSABILE

AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA

Decisione

1. Adotta l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA²)** relativa alla New Ancorvis S.r.l. (C.F. e P.IVA 01878171204) per l'impianto destinato ad attività di produzione e di commercializzazione attrezzature e materiali odontoiatrici e odontotecnici, sito in Comune di Calderara di Reno, via dell'Industria nn. 15, 17 e 19, Loc. Bargellino, a seguito di **modifica sostanziale della vigente Autorizzazione Unica Ambientale**, adottata ai sensi del D.P.R. 59/2013 da ARPAE - AACM con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2023-2097 del 26/04/2023, con scadenza di validità in data 16/05/2038, e rilasciato dal SUAP del Comune di Calderara di Reno con provvedimento n. 22189/202 con Prot. n. 86225 del 17/05/2023 (successivamente aggiornata d'ufficio da ARPAE - AACM con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2023-6217 del 28/11/2023), che ricomprende i seguenti titoli ambientali:

- **Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura³ costituito da unione di acque reflue industriali da autolavaggio e di acque reflue domestiche** {Soggetto competente Comune di Calderara di Reno}.
- **Autorizzazione alle emissioni in atmosfera⁴** {Soggetto competente ARPAE - AACM}.

¹ Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città Metropolitana di Bologna (precedentemente di competenza della Provincia di Bologna) sono state acquisite da ARPAE-SAC di Bologna, denominata dal 01/01/2019 ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.

² Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

³ Ai sensi dell'art. 124 della Parte Terza del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii. e della D.G.R. 1053/2003.

⁴ Ai sensi degli artt. 269 e/o 272 della Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

- **Comunicazione/Nulla osta in materia di impatto acustico**⁵ {Soggetto competente Comune di Calderara di Reno}.
2. **Revoca la precedente AUA** adottata da ARPAE - AACM con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2023-2097 del 26/04/2023, con scadenza di validità in data 16/05/2038, e del successivo atto di aggiornamento d'ufficio da ARPAE - AACM con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2023-6217 del 28/11/2023 e contestualmente richiede al SUAP del Comune di Calderara di Reno di provvedere alla revoca del proprio provvedimento di rilascio di Autorizzazione Unica Ambientale e delle successive modifiche e integrazioni del medesimo.
 3. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate negli **Allegati A, B e C** al presente atto, quali parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente.
 4. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a **15 anni** dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente⁶.
 5. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria⁷.
 6. Obbliga la società **NEW ANCORVIS S.r.l.** a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno **6 mesi di anticipo** rispetto alla scadenza⁸.
 7. Trasmette il presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente per il rilascio della modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale⁹.
 8. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*.
 9. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

⁵ Ai sensi dell'art. 8, commi 4 o 6, della L. 447/1995 e ss.mm.ii.

⁶ In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del D.P.R. 59/2013.

⁷ Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265.

⁸ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del D.P.R. 59/20013.

⁹ Ai sensi dell'art.4 comma 7 del D.P.R. 59/2013.

Motivazione

- La società New Ancorvis S.r.l. (C.F. e P.IVA 01878171204) con sede legale in Comune di Calderara di Reno, via dell'Industria n. 15, Loc. Bargellino, per l'impianto sito in Comune di Calderara di Reno, via dell'Industria nn. 15, 17 e 19, Loc. Bargellino, ha presentato, nella persona del procuratore speciale per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione telematica della pratica SUAP, al S.U.A.P. del Comune di Calderara di Reno in data 05/09/2023 (Prot. 26659) la domanda di modifica sostanziale della vigente Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del D.P.R. 59/2013, per le matrici autorizzazione alle emissioni in atmosfera in seguito alla richiesta di inserimento in AUA di tale matrice.
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 4236 del 02/02/2024 (pRif. Prot. SUAP n. 26659/2023), pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 02/02/2024 al PG/2024/21291 e confluito nella **Pratica SINADOC 8552/2024**, ha trasmesso la domanda di modifica sostanziale di AUA necessaria al rilascio dei titoli abilitativi richiesti.
- L'ARPAE-AACM con nota PG/2024/31007 del 16/02/2024 ha richiesto documentazione integrativa ai fini dell'avvio formale (aggiornamento delle altre matrici autorizzate), segnalando al SUAP anomalo ritardo tra data di ricezione al SUAP della domanda di AUA (05/09/2023) e la data di formale trasmissione della pratica ad ARPAE (02/02/2024).
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 7804 del 29/02/2024, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 16/01/2024 al PG/2024/7647, ha trasmesso documentazione integrativa ai fini dell'avvio formale inviata dalla società in oggetto in data 20/02/2024 (Prot. SUAP n. 6923), inerente la documentazione tecnica per la matrice emissioni in atmosfera, l'aggiornamento della matrici scarichi in pubblica fognatura e di impatto acustico.
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 8904 del 06/03/2024, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 06/03/2024 al PG/2024/40015, con la quale ha richiesto supporto di ARPAE-APAM per la matrice d'impatto acustico.
- L'ARPAE-AACM con nota PG/2024/45237 del 08/03/2024 ha comunicato la presa atto dell'avvio del procedimento del SUAP ed ha specificato i pareri ed i nulla osta attesi dai soggetti competenti coinvolti (Comune di Calderara di Reno, Gestore del Servizio Idrico Integrato (HERA S.p.A.) ed ARPAE-APAM - Servizio Territoriale di Bologna).
- L'ARPAE-AACM con nota PG/2024/61697 del 03/04/2024 ha richiesto documentazione integrativa necessaria al rilascio dei titoli ambientali così come descritti al punto **1** della suddetta decisione.
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 14360 del 24/04/2024, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 24/04/2024 al PG/2024/76151, ha trasmesso documentazione integrativa inviata dalla società in oggetto.
- L'ARPAE-APAM - Servizio Territoriale con nota PG/2024/97225 del 27/05/2024 ha trasmesso parere favorevole per la matrice acustica ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto **1** della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.

- L'ARPAE-AACM con nota PG/2024/106303 del 10/06/2024 ha sollecitato il Comune di Calderara di Reno e il Gestore del Servizio Idrico Integrato (società HERA S.p.A.) ad inviare i pareri di competenza necessari al rilascio dei titoli ambientali così come descritti al punto **1** della suddetta decisione.
- L'ARPAE-AACM con nota PG/2024/133266 del 19/07/2024 ha sollecitato nuovamente il Comune di Calderara di Reno e il Gestore del Servizio Idrico Integrato (società HERA S.p.A.) ad inviare i pareri di competenza necessari al rilascio dei titoli ambientali così come descritti al punto **1** della suddetta decisione.
- L'ARPAE-APAM - Servizio Territoriale con nota PG/2024/97225 del 27/05/2024 ha trasmesso parere favorevole per la matrice acustica ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto **1** della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.
- Il referente AUA di ARPAE-AACM, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta, preso atto di quanto dichiarato dalla società in merito alle matrici scarichi in pubblica fognatura, emissioni in atmosfera e impatto acustico, acquisiti i contributi tecnici di ARPAE-APAM e di ARPAE-AACM (Unità Rifiuti ed Energia), preso atto che alla data di redazione del presente atto il Comune di Calderara di Reno, in regime di silenzio-assenso, non ha segnalato motivi ostativi per le matrici scarichi in pubblica fognatura e di impatto acustico e per gli aspetti urbanistico-edilizi e che il Gestore del Servizio Idrico Integrato (società HERA S.p.A.) , in regime di silenzio-assenso, non ha segnalato motivi ostativi per la matrice scarichi in pubblica fognatura, acquisiti i restanti pareri di competenza, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale ed a quantificare gli oneri tecnico-amministrativi dovuti dal richiedente ad ARPAE¹⁰. **Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE ammontano ad € 456,00 come di seguito specificato:**
 - Allegato A - matrice scarico acque reflue reflue domestiche e meteoriche di prima pioggia in pubblica fognatura: cod. tariffa Art. 8 pari a € 0,00, in quanto presente altro titolo abilitativo autorizzatorio.
 - Allegato B - matrice emissioni in atmosfera: cod. tariffa 12.2.4.1 pari a € 156,00.
 - Allegato C - matrice impatto acustico: cod. tariffa 8.5.5 pari a € 300,00.

Bologna, data di redazione 09/08/2024

LA RESPONSABILE
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Patrizia Vitali¹¹
(*determina firmata digitalmente*)

¹⁰ In applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2019-55 del 14/05/2019 di approvazione della revisione del tariffario delle prestazioni di ARPAE per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale, approvato con D.G.R. 926/2019.

¹¹ Ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale vigente ed in virtù della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna n. 99/2023 con cui è stato prorogato alla Dott.ssa Patrizia Vitali l'incarico di Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.

Autorizzazione Unica Ambientale

Impianto NEW ANCORVIS S.r.l.

Comune di Calderara di Reno (BO), via dell'Industria nn. 15, 17 e 19, Loc. Bargellino

ALLEGATO A

Matrice scarico di acque reflue domestiche e di meteoriche di prima pioggia in pubblica fognatura di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

Classificazione dello scarico

Scarico denominato S1 nella pubblica fognatura nera di via dell'Industria (afferente al depuratore comunale di Calderara di Reno di via Rosa) classificato dal Comune di Calderara di Reno (visto il parere Gestore del Servizio Idrico Integrato Hera S.p.A. - Direzione Acqua, come "scarico costituite dall'unione di acque reflue domestiche dei servizi igienici presenti nell'attività di produzione e di commercializzazione attrezzature e materiali odontoiatrici e odontotecnici e di acque meteoriche di prima pioggia dei piazzali (trattate nella vasca di prima pioggia) provenienti dalla medesima attività.

Altri scarichi ed immissioni

Dallo stesso stabilimento ha anche origine Scarico denominato S2 nella pubblica fognatura bianca di via dell'Industria, in gestione diretta del Comune di Calderara di Reno, di acque meteoriche di dilavamento dei coperti e acque meteoriche di seconda pioggia dei piazzali, non contaminate, e quindi esenti da vincoli e prescrizioni ai sensi della D.G.R. 286/2005 e della D.G.R. 1860/2006 compresa l'esenzione dall'obbligo di autorizzazione allo scarico ai sensi dell'art. 113 comma 2 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. Tale immissione è comunque soggetta alle eventuali prescrizioni costruttive ed idrauliche del Soggetto gestore del corpo idrico ricettore.

Prescrizioni

Si applicano le prescrizioni impartite dal Comune di Calderara di Reno, visto anche il parere Gestore del Servizio Idrico Integrato Hera S.p.A. - Direzione Acqua Prot. n. 89566 del 09/10/2023 (che ha sostituito il precedente Prot. n. 2062 del 10/01/2023) ed il parere idraulico favorevole del Consorzio della Bonifica Renana Prot. n. 7853 del 15/03/2023, con parere favorevole all'autorizzazione allo scarico Prot. n. 9610 del 30/03/2023 (pervenuto agli atti di ARPAE-AACM in data 31/03/2023 al PG/2023/57514). Tali pareri sono

riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:

- Documentazione Tecnica Scarichi allegata all'istanza di rilascio di AUA (agli atti di ARPAE in data 18/08/2022 al PG/2022/136092 e in data 11/11/2022 al PG/2022/185963).
- Documentazione Tecnica Scarichi allegata all'istanza di Modifica Sostanziale di AUA (agli atti di ARPAE in data 29/02/2024 al PG/2024/40015), con particolare riferimento all'elaborato "Planimetria fognature" in scala 1:200 datato 02/08/2022.

Pratica Sinadoc 8552/2024

Documento redatto in data 09/08/2024



Città di Calderara di Reno



Settore Urbanistica e Sviluppo del Territorio

Via Garibaldi 2/G
 comune.calderara@cert.provincia.bo.it
 www.comune.calderaradireno.bo.it
 C.F.00543810378–P.I.00514221209
 40012 Calderara di Reno
 ufficio.tecnico@comune.calderaradireno.bo.it

Prot. n.	2023/0009610		
Tit.	06.09.02	Fasc.	2022/25
Rif. Prot.	n.	2022/22189	
S.U.A.P.	22189/2022		

Calderara di Reno, 30/03/2023

Spett.le
 A.R.P.A.E – AACM
 Agenzia Regionale Prevenzione Ambiente
 Energia Emilia-Romagna
 Area Autorizzazioni e Concessioni
 Metropolitana
aobo@cert.arpa.emr.it

e p.c.
 Servizio SUAP-Commercio
 Sonia Staiano
sonia.staiano@comune.calderaradireno.bo.it

OGGETTO: Procedimento S.U.A.P. 22189/2022 - Richiesta di nuova Autorizzazione Unica Ambientale per le Matrici Scarichi acque Reflue e Impatto acustico – presentata dalla Ditta “NEW ANCORVIS SRL” C.F. /P.I. 01878171204, per attività di produzione e commercio attrezzature e materiali di consumo per l’odontoiatria ed odontotecnica, sita in via dell’Industria 15 a Calderara di Reno.
NULLA OSTA AMBIENTALE

Visto il procedimento S.U.A.P. citato in oggetto, avviato dalla ditta “NEW ANCORVIS SRL” C.F. /P.I. 01878171204, ai fini del rilascio dell’Autorizzazione Unica Ambientale per le matrici scarichi acque reflue e impatto acustico, per attività di produzione e commercio attrezzature e materiali di consumo per l’odontoiatria ed odontotecnica, sita in via dell’Industria 15 a Calderara di Reno(BO);

vista la richiesta di integrazioni di HERA, acquisita da questa Amministrazione al prot. gen. 27012 del 20/09/2022;

visto il parere sospensivo con richiesta di integrazioni di ARPAE acquisita da questa Amministrazione al prot. gen. 28998 del 11/10/2022;

viste le integrazioni presentate dal proponente ed acquisite da questa Amministrazione al prot. gen. 31993 del 07/11/2022;

vista la valutazione favorevole di ARPAE Emilia Romagna, Servizio Territoriale di Bologna – Distretto Urbano, Sede di Casalecchio di Reno (pervenuto in data 19/09/2022 con prot. gen. 26888 e con prot.

gen. 26918), relativamente alla valutazione dell'impatto acustico, che condivide le conclusioni della documentazione presentata dal tecnico della Ditta richiedente, dalla quale si prevede il non superamento dei limiti stabiliti dalla normativa tecnica;

visto il parere favorevole con prescrizioni e indicazioni, espresso da HERA in qualità di Gestore Unico della rete fognaria pubblica (pervenuto in data 10/01/2023 ed acquisito al prot. gen. n. 678), in merito alla richiesta di nuova autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura delle acque reflue domestiche (sempre ammesse nel rispetto del Regolamento del Servizio Idrico Integrato) e delle acque di prima pioggia trattate (non industriali) originate dalle caditoie del piazzale esterno;

visto il parere favorevole con raccomandazioni espresso dal Consorzio della Bonifica Renana in qualità di Autorità idraulica competente al rilascio di concessioni, autorizzazioni e pareri per opere o interventi interferenti con le fasce di tutela dei canali consortili, pervenuto in data 15/03/2023 con prot. n. 7853;

richiamato il D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006, "Norme in materia ambientale";

visto il D.P.R. n. 227 del 19/10/2011, "Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'art. 49 c. 4 D.L. 78/10 convertito con modificazioni dalla L. 122/10";

vista la Del. G.R. n. 1053 del 9/06/2003, direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs. n. 152/1999 come modificato dal D.Lgs. n. 258/2000 (come sostituiti dal D.Lgs. n. 152/2006) recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;

richiamato il vigente Regolamento del Servizio Idrico Integrato, approvato in data 23/05/2007 dall'Assemblea di ATO5 e successivamente in data 28/05/2008;

visto l'art 8, comma 4 o comma 6, della legge 26/10/1995, n.447;

SI ESPRIME NULLA OSTA AMBIENTALE

MATRICE IMPATTO ACUSTICO: alla ditta "NEW ANCORVIS SRL" C.F. /P.I. 01878171204, a seguito della valutazione previsionale di impatto acustico presentata, nella quale si dichiara che il valore delle emissioni sonore prodotte dall'attività rientra nei limiti previsti per la Classe V (Aree prevalentemente industriali) del Piano di zonizzazione acustica comunale.

MATRICE SCARICHI: alla ditta "NEW ANCORVIS SRL" C.F. /P.I. 01878171204 per lo scarico in pubblica fognatura delle acque reflue domestiche e delle acque di prima pioggia trattate (non industriali) originate dalle caditoie del piazzale esterno nonché delle acque meteoriche non contaminate provenienti dai pluviali e dalle caditoie, così come definite dall'art. 74 della Sezione II Titolo I del D.Lgs. 152/2006, rispettando quanto indicato dalla Ditta richiedente nella domanda di A.U.A. e negli elaborati grafici allegati alla pratica, nonché quanto indicato nel parere di HERA in qualità di Gestore Unico della rete fognaria pubblica (Prot. Gen. n. 678 del 10/01/2023) e dal parere del Consorzio della Bonifica Renana in qualità di Autorità idraulica competente al rilascio di concessioni, autorizzazioni e pareri per opere o interventi interferenti con le fasce di tutela dei canali consortili (Prot. Gen. n.7853 del 15/03/2023).

Si avverte che:

- il Comune di Calderara di Reno con il supporto di ARPAE Servizio Territoriale – Distretto Urbano, è autorizzato ad effettuare tutte le ispezioni ritenute necessarie per l'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione del rumore nello stabilimento interessato dalla domanda di autorizzazione;
- l'autorizzazione dovrà contenere la precisazione che la stessa potrà essere revocata in caso di superamento dei limiti acustici, nei tempi e con le modalità prescritte dalla vigente normativa in materia, ed in ogni altro caso stabilito dalla legge;
- il presente nulla osta è riferito esclusivamente alla matrice dell'impatto acustico di cui alla domanda richiamata in premessa come individuato nella documentazione agli atti;

- il presente nulla osta è riferito esclusivamente agli scarichi di cui alla domanda richiamata in premessa, come individuato nella planimetria agli atti e per le tipologie di acque reflue sopra indicate, per cui eventuali altri scarichi o modificazione agli scarichi esistenti o al sistema di convogliamento delle acque reflue, anche se provenienti dallo stesso insediamento, dovranno essere nuovamente esaminate ed assoggettate al rilascio della prevista autorizzazione.

Dovrà essere precisato nell'autorizzazione che l'inosservanza delle prescrizioni indicate nel presente nulla osta, determineranno l'applicazione della sanzione amministrativa e pecuniaria prevista dal TITOLO V Capo I e II del D.Lgs. n. 152/2006 più volte richiamato e che, ferma restando l'applicazione delle norme sanzionatorie di cui sopra, ai sensi dell'art. 130 Titolo IV Capo III del D.Lgs. n. 152/2006, in caso di inosservanza delle prescrizioni dell'autorizzazione allo scarico il Comune potrà procedere, in base alla gravità delle infrazioni, alla diffida e contestuale sospensione dell'autorizzazione per un tempo determinato, alla revoca del provvedimento in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida ovvero in caso di reiterate violazioni che determinino situazioni di pericolo per la salute pubblica e l'ambiente.

Dovrà essere precisato inoltre che l'autorizzazione, ai sensi dell'art. 3, comma 6, D.P.R. 59 del 13/03/2013, conserverà validità di anni 15 (quindici) dalla data di rilascio del Provvedimento Unico da parte del SUAP e che, ai sensi dell'art. 5, comma 1, D.P.R. 59 del 13/03/2013, il rinnovo dovrà essere richiesto 6 (sei) mesi prima della scadenza.

Distinti saluti

**Settore Urbanistica e Sviluppo del Territorio
Servizio Sostenibilità Ambientale
Istruttore tecnico direttivo
Dott.ssa Geol. Barbara Giulietti**

(documento informatico firmato digitalmente e conservato in originale, ai sensi del D.lgs. 82/2005 e s.m.i. "Codice dell'Amministrazione Digitale")

Referenti per l'istruttoria:

Dott.ssa geol. Barbara Giulietti
051/6461258
barbara.giulietti@comune.calderaradireno.bo.it

Rag. Sonia Staiano
051/6461263
sonia.staiano@comune.calderaradireno.bo.it



HERA S.p.A.
Direzione Acqua
Via Razzaboni, 80 41122 Modena
tel. 059.407111 fax. 059.407040
www.gruppohera.it

Modena, 09 ottobre 2023
Prot. n. 0089566/23

Spett.li
**ARPAE - SAC (Agenzia regionale per la
prevenzione, l'ambiente e l'energia)**
Via San Felice, 25
40122 BOLOGNA BO
PEC: aoobo@cert.arpa.emr.it

CITTA' DI CALDERARA DI RENO
Settore Governo e Sviluppo del territorio
Servizio SUE, SUAP, Commercio, Ambiente e Rifiuti
Piazza Marconi, 7
40012 CALDERARA DI RENO BO
PEC: comune.calderara@cert.provincia.bo.it

Asset Management
Pianificazione e Sviluppo Asset
Insediamenti Produttivi, Autorizzazioni allo Scarico e Omologhe/LS

ns. rif. Hera spa	Data prot.: 22/08/2022	Num. prot.: 73878
	Data prot.: 21/10/2022	Num. prot.: 92215
	Data prot.: 15/11/2022	Num. prot.: 99654
	Data prot.: 28/11/2022	Num. prot.: 104273
	PA&S 59/2022	

Oggetto: Istanza di richiesta di nuova Autorizzazione Unica Ambientale per le Matrici Scarichi acque Reflue e Impatto acustico – presentata dalla ditta **"NEW ANCORVIS SRL"** C.F. /P.I. 01878171204, sita in via dell'Industria n.15 a Calderara di Reno.
Procedimento SUAP 22189/2022

In merito alla istanza di richiesta dell'Autorizzazione Unica Ambientale - AUA matrice scarico di acque reflue in pubblica fognatura trasmessa dal sig. Cantoni Davide, in qualità di amministratore unico della ditta **"NEW ANCORVIS SRL"** con sede legale e insediamento produttivo in Comune di Calderara di Reno (BO) Via dell'Industria n°15 inerente alla produzione e il commercio di attrezzature e di materiali di consumo per l'odontoiatria e l'odontotecnica.

Dalla documentazione ricevuta si evidenzia che nell'insediamento sono presenti i seguenti scarichi:

- le acque reflue domestiche dai servizi e dai bagni si miscelano con le acque di prima pioggia trattate in uscita dall'impianto, per costituire lo scarico S1;
- le acque meteoriche non contaminate provenienti dai pluviali dello scarico S2 si uniscono alle acque non trattate di seconda pioggia, che provengono dalle caditoie, denominate come scarico S3;
- ✓ le acque reflue che provengono dalle caditoie del piazzale, che ha un'area di 4162 m², così come verificato da sopralluogo Hera Spa (n.24/2022), pur non essendo contaminate, sono ugualmente differenziate in acque di prima pioggia e seconda pioggia, dove le prime, previo trattamento in impianto con volume di 30 m³ dotato di dissabbiatore e disoleatore, confluiranno in S1;
- ✓ le acque meteoriche da S2 e S3 non contaminate, sono scaricate in una linea di acque bianche di via dell'Industria non gestita dalla scrivente società e pertanto dovrà essere rilasciato un parere dall'Ente che ne ha la titolarità;
- ✓ lo scarico S1 invece recapita nella pubblica fognatura nera di via dell'Industria e nel depuratore comunale di Calderara di Reno in via Rosa;

Visto:

- il Regolamento del Servizio Idrico Integrato;

- il D. Lgs.152/2006;
- l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia-Romagna n.1053 del 9 giugno 2003, recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;
- l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia-Romagna n.286 del 14 febbraio 2005, direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1860 del 18 dicembre 2006, linee guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. N. 286 del 14/02/2005;
- il DPR 19 ottobre 2011 n. 227, Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale;

si esprime, sulla base degli elementi a disposizione e per quanto di competenza, **PARERE FAVOREVOLE** alla modifica della relativa autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura **CONDIZIONATO** al rispetto delle seguenti prescrizioni e indicazioni:

- **vengono ammesse in pubblica fognatura le:**
 - **acque reflue domestiche (bagno, servizi igienici), sempre ammesse nel rispetto del Regolamento del Servizio Idrico Integrato;**
 - **acque di prima pioggia trattate (non industriali), originate dalle caditoie del piazzale esterno;**
- **le opere di allacciamento alla rete fognaria pubblica dovranno essere conformi alle modalità e prescrizioni contenute nel Regolamento del Servizio idrico Integrato per quanto concerne:**
 - **tubazioni di collegamento al terminale di recapito;**
 - **innesto di tali tubazioni;**
 - **sifone tipo Firenze;**
 - **valvola di non ritorno / intercettazione;**
- **i pozzetti di ispezione e prelievo delle acque reflue dovranno essere conformi allo schema tipo di cui al Regolamento del Servizio Idrico Integrato - Allegato 2 annesso 1 e dovranno consentire;**
 - **il prelievo delle acque per caduta;**
 - **il posizionamento del sistema di prelievo per campionatore automatico;**
 - **dovranno essere opportunamente indicati con segnaletica visibile;**
 - **garantire, in qualsiasi momento, le condizioni di accesso ed apertura da parte del personale addetto al controllo;**
- **lo scarico in pubblica fognatura delle acque meteoriche di prima pioggia dovrà avvenire entro le 48-72 ore successive alla conclusione dell'evento meteorico;**
- **i sistemi di trattamento delle acque reflue dovranno essere mantenuti sempre in perfetta efficienza e sottoposti a operazioni di manutenzione e pulizia almeno una volta l'anno;**
- **i fanghi derivanti dai trattamenti depurativi e tutti i rifiuti originati dall'attività dovranno essere raccolti in area protetta e conferiti a Ditta autorizzata ai sensi della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti.**
La documentazione comprovante l'avvenuto smaltimento dei rifiuti (formulari e registri) dovrà essere resa disponibile ai controlli del gestore (Hera SpA);
- **adozione di tutte le misure atte ad evitare / contenere il dilavamento delle aree esterne destinate ad accumulo / deposito / stoccaggio di materiali in adempimento ai criteri previsti dall'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia-Romagna n°286 del 14**

- febbraio 2005;
- l'Ente gestore, a mezzo di incaricati può, in qualunque momento, effettuare sopralluoghi con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità delle acque reflue;
 - l'Ente gestore ha la facoltà di richiedere la sospensione temporanea dello scarico precedentemente autorizzato, in caso di disservizi, guasti o malfunzionamento del sistema fognario - depurativo;
 - per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, Hera si riserva la facoltà di richiedere all'Ente emittitore/Comune, la revoca dell'Autorizzazione allo scarico;

Il presente parere è da riferirsi esclusivamente alla documentazione presentata. Ogni modificazione che si intenda apportare:

- all'attività svolta;
- allo scarico di cui sopra;
- al sistema di convogliamento delle acque reflue;
- al sistema di trattamento;
- al punto di immissione terminale in fognatura;
- al legale rappresentante della Ditta;

dovrà essere oggetto di nuova domanda di autorizzazione.

In adempimento a quanto previsto dal Regolamento del Servizio Idrico Integrato, Sezione C - Articolo 62, approvato dall'Assemblea dell'Agenzia di ambito per i servizi pubblici di Bologna in data 23/05/2007 e successivamente in data 28/05/2008, il gestore Hera SpA emetterà fattura intestata al richiedente l'autorizzazione per il pagamento degli oneri di istruttoria per il rilascio del parere relativo all'autorizzazione allo scarico di acque reflue in fognatura.

Si ricorda che il pagamento dovrà essere effettuato solo dopo il ricevimento di fattura da parte di Hera SpA.

Sono fatte salve le eventuali indicazioni e/o prescrizioni espresse da ARPA.

La scrivente Società rimane in attesa di copia dell'autorizzazione rilasciata.

Referente per la presente pratica è Luca Speciotti, presso la sede HERA SpA di Bologna, via C. Campo 15, Tel 3401595772, indirizzo di posta elettronica: luca.speciotti@gruppohera.it

Rimanendo a disposizione per eventuali chiarimenti ed ulteriori informazioni in merito, si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.

Operations Idrico
Responsabile Area Bologna
Ing. Paolo Gelli
(Firmato digitalmente)



Bologna, _____

Prot. n° _____

Settore Istruttorie Tecniche

Spett.le

COMUNE DI CALDERARA DI RENO

PEC comune.calderara@cert.provincia.bo.it

OGGETTO: Procedimento S.U.A.P. 22189/2022 - Richiesta di nuova Autorizzazione Unica Ambientale per le Matrici Scarichi acque Reflue e Impatto acustico presentata dalla Ditta "NEW ANCORVIS SRL" per attività di produzione e commercio attrezzature e materiali di consumo per l'odontoiatria ed odontotecnica sita in via dell'Industria, 15 a Calderara di Reno.

Scarichi indiretti di acque meteoriche e reflue depurate nello scolo Calderara Superiore derivanti dal fabbricato ad uso produzione, stoccaggio e logistica sito in Via dell'Industria, 15 in Comune di Calderara di Reno (BO).

Parere Idraulico (Codice pratica:202301030).

Dalla documentazione trasferita a questo Consorzio risulta acquisita agli atti in data 25/01/2023 con prot. n. 1030 una richiesta da parte del Comune di Calderara di Reno per il rilascio di un parere idraulico in merito a tre scarichi indiretti: n. 1 scarico S1 per le acque nere e di prima pioggia recapitanti in pubblica fognatura e n. 2 scarichi S2 e S3 per le acque bianche provenienti dai pluviali e di seconda pioggia, recapitanti nel fosso tombinato presente su Via del Bargellino, in Via dell'Industria, 15 in Comune di Calderara di Reno (BO).

Premesso che il Consorzio della Bonifica Renana è l'autorità idraulica competente al rilascio di concessioni, autorizzazioni e pareri per opere o interventi interferenti con le fasce di tutela (10 m dal ciglio del canale o dal piede dell'argine) dei canali consortili e con i relativi bacini idrografici, ai sensi del Regolamento consortile per la Conservazione, la Polizia delle Opere di Bonifica e la Disciplina delle Acque scaricabile al Link: (https://www.bonificarenana.it/servizi/regolamenti/regolamenti_fase02.aspx?ID=240).

Considerato che la documentazione tecnica allegata alla richiesta riporta che gli scarichi non recapitano direttamente in corso d'acqua superficiale del Consorzio della Bonifica Renana ma raggiungono lo scolo consorziale "Calderara Superiore" dopo aver percorso una rete di scolo privata.

Considerato inoltre che:

- le unità immobiliari site in Via dell'Industria, 15 sono da tempo esistenti;

Via S. Stefano, 56 - 40125 Bologna
Tel. 051 295111 - C.F. 91313990375
PEC: bonificarenana@pec.it
<http://www.bonificarenana.it>
e-mail: protocollo@bonificarenana.it



Aderente a:





- lo scolo Calderara Superiore è un canale di bonifica con funzione prevalentemente di scolo;
- la L.R. n. 4/2007, all'art. 4, prevede che i Consorzi di Bonifica, per i canali di propria competenza, esprimano il loro parere ai fini della compatibilità idraulica ed irrigua;
- siamo in attesa che vengano emanate le "Linee guida" previste al comma 6 dell'Art. 4 sopracitato (6. La Regione, sentiti i Consorzi di bonifica, definisce le linee guida per il monitoraggio e per il mantenimento degli standard di qualità dell'acqua ad uso irriguo necessari a garantire la salubrità e la sicurezza delle colture e degli alimenti).

Pertanto, lo scrivente Consorzio, fatti salvi diritti di terzi e per quanto di competenza, esprime

parere idraulico favorevole

per gli scarichi indiretti nello scolo consorziale "Calderara Superiore" delle acque nere e di prima pioggia recapitanti in pubblica fognatura e per le acque bianche provenienti dai pluviali e di seconda pioggia provenienti dall'unità immobiliare ad uso produzione e commercio attrezzature e materiali sita in dell'Industria, raccomandando la massima attenzione al rispetto dei limiti di qualità previsti dalla normativa vigente.

Successive richieste, integrazioni o comunicazioni dovranno essere inoltrate al seguente indirizzo di posta elettronica certificata (PEC: bonificarenana@pec.it) o all'indirizzo di posta elettronica (MAIL: protocollo@bonificarenana.it), specificando il codice pratica in oggetto. Di seguito i riferimenti per eventuali chiarimenti: Istruttore della pratica, Geom. Chiara Carati (tel 348/0707138) - Responsabile del Settore Manutenzione del reticolo idraulico ed irriguo e Istruttorie Tecniche, Ing. Michela Vezzani (tel 334 6808787).

Distinti saluti.

IL DIRETTORE AREA TECNICA
(*Ing. Francesca Dallabetta*)

Il presente documento è sottoscritto
esclusivamente con firma digitale ai sensi
degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005 che
attribuiscono pieno valore legale e probatorio.

Autorizzazione Unica Ambientale

Impianto NEW ANCORVIS S.r.l.

Comune di Calderara di Reno (BO), via dell'Industria nn. 15, 17 e 19, Loc. Bargellino

ALLEGATO B

Matrice emissioni in atmosfera di cui all'art. 272 del Titolo I della Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

Ai sensi dell'art. 272 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. sono autorizzate le emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di produzione e di commercializzazione attrezzature e materiali odontoiatrici e odontotecnici svolta dalla società New Ancorvis S.r.l. nello stabilimento ubicato in Comune di Calderara di Reno, via dell'Industria nn. 15, 17 e 19, Loc. Bargellino.

Sono stabilite le prescrizioni coerentemente all'allegato 4 della D.G.R. n. 2236/2009 ss.mm.ii. e precisamente:

- punto 4.31 - Trattamenti meccanici superficiali dei metalli con utilizzo di metalli *da trattare* non superiore a 3000 kg/g;
- punto 4.11 – Sgrassaggio superficiale dei metalli con consumo complessivo di solventi non superiore a 10 Kg/g;
- punto 4.13 – Anodizzazione, galvanotecnica, fosfatazione di superfici metalliche con consumo di prodotti chimici non superiore a 10 Kg/g.

Prescrizioni

1. La società NEW ANCORVIS S.r.l. è vincolata alle modalità di controllo e autocontrollo come di seguito disposte per valori, metodi e periodicità per le emissioni convogliate:

EMISSIONI A – B – C

PROVENIENZA: FRESATRICE

- Non dovrà essere superato un utilizzo massimo giornaliero di metalli *da trattare* pari a 3000 kg;
- DEFORMAZIONE PLASTICA DEI METALLI

STAMPAGGIO A FREDDO

Gli effluenti provenienti da tale lavorazione devono essere captati e convogliati in atmosfera e devono rispettare il seguente limite di emissione:

Polveri totali	10	mg/Nm ³
----------------	----	--------------------

STAMPAGGIO A CALDO (forgia, fucinatura, ecc.)

Gli effluenti provenienti da tali lavorazioni devono essere captati e convogliati in atmosfera e devono rispettare i seguenti limiti di emissione:

Polveri totali	5	mg/Nm ³
Composti organici volatili (COV espressi come C-organico totale)	5	mg/Nm ³

- TRATTAMENTI MECCANICI DI PULIZIA SUPERFICIALE DEI METALLI

PALLINATURA
GRANIGLIATURA
SABBIATURA

Tali lavorazioni devono essere svolte in apposite apparecchiature chiuse ed opportunamente aspirate. Gli effluenti devono essere captati e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un idoneo impianto di abbattimento delle polveri totali e devono rispettare il seguente limite di emissione:

Polveri totali	10	mg/Nm ³
----------------	----	--------------------

- TRATTAMENTI DI FINITURA DELLE SUPERFICI METALLICHE

Tale lavorazione può essere operativamente svolta mediante:

FINITURA	LUCIDATURA MECCANICA
LEVIGATURA	NASTRATURA
SBAVATURA	LAPPATURA
MOLATURA	SPAZZOLATURA
RETTIFICA	BURATTATURA
AFFILATURA	SMERIGLIATURA
ecc.	ecc.

Gli effluenti provenienti da tali lavorazioni devono essere captati e convogliati in atmosfera e devono rispettare il seguente limite di emissione:

Polveri totali	10	mg/Nm ³
----------------	----	--------------------

- TAGLIO DI MANUFATTI METALLICI

TAGLIO A CALDO
TAGLIO OSSIA CETILENICO O A PROPANO
TAGLIO A FREDDO CON UTENSILI

Gli effluenti provenienti da tali lavorazioni devono essere captati e convogliati in atmosfera e devono rispettare il seguente limite di emissione:

Polveri totali	10	mg/Nm ³
----------------	----	--------------------

• **TRATTAMENTI DI ELETTROEROSIONE**

Gli effluenti provenienti da tali lavorazioni devono essere captati e convogliati in atmosfera e devono rispettare i seguenti limiti di emissione:

Polveri totali	5	mg/Nm ³
Composti organici volatili (COV espressi come C-organico totale)	5	mg/Nm ³

- I consumi di metalli, i giorni di funzionamento degli impianti, nonché l'eventuale frequenza di sostituzione/manutenzione dei sistemi di abbattimento, devono essere annotati, con frequenza mensile, su apposito registro:

REGISTRO		
Data	Indicatori di attività	Quantitativo (kg/mese)
	Metalli	
	Altro	
Data	Funzionamento impianti	Giorni di funzionamento/mese
	Impianto di deformazione plastica	
	Impianti trattamenti meccanici di pulizia superficiale	
	Impianti di finitura delle superfici metalliche	
	Impianti di taglio	
	Impianto di elettroerosione	
	Altro	
Interventi di manutenzione degli impianti d'abbattimento		
Tipo impianto	Data sostituzione filtro	Data e tipologia altri interventi
Note		

- L'Azienda è esonerata dall'effettuare autocontrolli periodici, fermo restando l'obbligo del rispetto dei valori limite stabiliti anche attraverso l'installazione di idonei sistemi di abbattimento;
- In sede di messa a regime degli impianti dovrà essere effettuato almeno un autocontrollo ai punti di emissione B e C, mirante alla verifica del rispetto dei valori limite di emissione.
- Entro tre mesi dal rilascio del presente atto dovrà essere effettuato un autocontrollo al punto di emissione A, mirante alla verifica del rispetto dei valori limite di emissione.

EMISSIONE D

PROVENIENZA: LAVAGGIO

- Non dovrà essere superato un consumo complessivo giornaliero di solventi pari a 10 kg.

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 396211 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

- Qualora la capacità nominale fosse tale da superare la soglia di composti organici volatili in ingresso stabilita dall'allegato III alla parte quinta del D.Lgs. 152/06, l'Azienda dovrà acquisire preventiva autorizzazione per modifica sostanziale di impianto ai sensi degli artt. 269 e 275 del D.Lgs. 152/06.
- L'operazione di sgrassaggio superficiale con prodotti a base solvente deve essere effettuata in impianti chiusi (macchine cabinate, carenate o dotate di coperchi), dotate di sistemi di condensazione e recupero dei solventi utilizzati, in grado di minimizzare le portate di aria estratta ed i quantitativi di composti organici volatili presenti nelle emissioni o in macchine a circuito chiuso, dotate di sistema di aspirazione del solvente rilasciato dagli sfiati e durante l'apertura del portello di carico e scarico. Gli effluenti aspirati devono essere captati e convogliati in atmosfera;
- I giorni di funzionamento degli impianti, i consumi di materie prime e diluenti (compresi i prodotti per il lavaggio) utilizzati, nonché la frequenza di sostituzione/manutenzione degli eventuali sistemi di abbattimento degli inquinanti, devono essere annotati, con frequenza mensile, su apposito registro:

Data	Indicatori di attività	Quantitativo (kg/mese)
	Diluyente	
	Solvente	
	Altro	
Data	Funzionamento impianti	Giorni di funzionamento
	Impianto di sgrassaggio	
	Altro	
Interventi di manutenzione degli impianti d'abbattimento		
	Tipo impianto	Data sostituzione filtro
		Data altri interventi
Note		

EMISSIONE E

PROVENIENZA: ANODIZZAZIONE

Nell'esercizio dell'attività dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni e/o limiti di emissione:

- Non dovrà essere superato un consumo massimo giornaliero di prodotti chimici pari a 10 kg;
- a) TRATTAMENTI SUPERFICIALI CON ACIDI

I trattamenti superficiali con acidi vengono effettuati per preparare le superfici metalliche a successive fasi di lavorazione. Queste operazioni possono essere svolte sia mediante sistemi ad immersione che a spruzzo. Gli effluenti provenienti da dette lavorazioni devono essere captati e convogliati in atmosfera e devono rispettare i seguenti limiti di emissione:

HNO ₃	5	mg/Nm ³
H ₂ SO ₄	2	mg/Nm ³
HF	2	mg/Nm ³
HCl	5	mg/Nm ³
FOSFATI (come PO ₄ ³⁻)	5	mg/Nm ³

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 396211 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

b) RIVESTIMENTO GALVANICO

Gli effluenti provenienti da dette lavorazioni devono essere captati e convogliati in atmosfera e devono rispettare i seguenti limiti di emissione:

HNO ₃	5	mg/Nm ³
H ₂ SO ₄	2	mg/Nm ³
HF	2	mg/Nm ³
HCl	5	mg/Nm ³
Metalli totali	5	mg/Nm ³

c) FOSFATAZIONE

Gli effluenti provenienti da dette lavorazioni devono essere captati e convogliati in atmosfera e devono rispettare il seguente limite di emissione:

FOSFATI (come PO ₄ ³⁻)	5	mg/Nm ³
---	---	--------------------

- I limiti di emissione dovranno essere considerati in relazione alle sostanze effettivamente utilizzate nel bagno o prodottesi durante il trattamento.
- Gli effluenti provenienti dalle eventuali operazioni **accessorie** di sabbiatura o altre lavorazioni meccaniche a secco per la preparazione della superficie da trattare devono essere captati e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un idoneo impianto di abbattimento delle polveri totali e devono rispettare il seguente limite di emissione:

Polveri totali	10	mg/Nm ³
----------------	----	--------------------

- Sono escluse dalla presente autorizzazione in via generale le emissioni derivanti da lavorazioni che utilizzano metalli di cui alla tabella A1, parte II dell'allegato I alla parte quinta del D.lgs. 152/06 (ad esempio cromo VI, nichel, cadmio, ecc.).
- I giorni di funzionamento degli impianti, i consumi di prodotti chimici nonché le operazioni di sostituzione/manutenzione dei sistemi di abbattimento degli inquinanti, devono essere annotati, con frequenza mensile, su apposito registro:

REGISTRO		
Data	Indicatori di attività	Quantitativo (kg/mese)
	Prodotto chimico 1	
	Prodotto chimico 2	
	Prodotto chimico n	
	Altro	
Data	Funzionamento impianti	Giorni di funzionamento/mese
	Impianto di	
	Impianto di	
	Altro	
Interventi di manutenzione degli impianti d'abbattimento		
	Tipo impianto	Data intervento
		Tipo intervento

Note		

- L'Azienda è esonerata dall'effettuare autocontrolli periodici durante le operazioni e lavorazioni aspirate e convogliate nel punto di emissione E, fermo restando l'obbligo del rispetto dei valori limite stabiliti anche attraverso l'installazione di idonei sistemi di abbattimento;
- In sede di messa a regime del punto di emissione E dovrà essere effettuato almeno un autocontrollo mirante alla verifica del rispetto dei valori limite di emissione.

EMISSIONE F

PROVENIENZA: LAVAGGIO A ACQUA

Non sono fissati limiti di sostanze inquinanti in emissione.

EMISSIONI DA IMPIANTI TERMICI CIVILI

Punti di emissione non soggetti ad autorizzazione ai sensi dell'art. 282 c.1 DLgs 152/06, in quanto non sono superati i valori di potenzialità termica nominale complessiva degli impianti termici civili pari a 3MW.

2. Camini e loro altezze

Ogni emissione convogliata deve sfociare oltre il colmo del tetto; non sono idonee le bocche di camini poste sulla parete laterale dell'edificio aziendale. Lo sbocco dei camini deve essere posizionato in modo tale da consentire un'adeguata evacuazione e dispersione degli inquinanti e da evitare la reimmissione degli stessi nell'edificio attraverso qualsiasi apertura. Le emissioni in atmosfera possono avvenire con modalità diverse da quelle precedentemente indicate solo ed esclusivamente per motivi di sicurezza e secondo le documentate e puntuali prescrizioni dei VV.FF. o del Servizio di medicina del lavoro della ASL competente per territorio.

Fatti salvi i criteri stabiliti dalle vigenti normative in materia edilizia, nonché diverse e più restrittive norme locali, e fatta salva la possibilità di deroga da parte del Comune in cui è presente l'impianto, le bocche dei camini (altezza minima di emissione) devono, di norma, risultare più alte di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti o struttura edile distante meno di 50 metri.

3. Punti di misura e campionamento

Ogni emissione elencata in autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente (con scritta indelebile o apposita cartellonistica) in prossimità del punto di emissione e del punto di campionamento, qualora non coincidenti.

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 396211 | PEC aobo@cert.arpae.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

I punti di misura e campionamento devono essere preferibilmente collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Conformemente a quanto indicato nell'Allegato VI (punto 3.5) alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalla norma tecnica di riferimento UNI EN 15259; la citata norma tecnica prevede che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera, dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici. Nel caso in cui non siano completamente rispettate le condizioni geometriche sopra riportate, la stessa norma UNI EN 15259 (nota 5 del paragrafo 6.2.1) indica la possibilità di utilizzare dispositivi aerodinamicamente efficaci (ventilatori, pale, condotte con disegno particolare, etc.) per ottenere il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità: esempio di tali dispositivi erano descritti nella norma UNI 10169:2001 (Appendice C) e nel metodo ISO 10780:1994 (Appendice D). È facoltà dell'Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza tecnica, su specifica proposta dell'Autorità competente al controllo (ARPAE APA).

In funzione delle dimensioni del condotto, devono essere previsti uno o più punti di misura sulla stessa sezione di condotto, come stabilito dalla norma UNI EN 15259:2008; quantomeno dovranno essere rispettate le indicazioni riportate in tabella:

Caratteristiche punti di prelievo e dimensioni del condotto

Condotti circolari		Condotti rettangolari		
Diametro (metri)	N. punti di prelievo	Lato minore (metri)	N. punti di prelievo	
Fino a 1m	1 punto	Fino a 0,5 m	1 punto, al centro del lato	
Da 1m a 2 m	2 punti (posizionati a 90°)	Da 0,5 m a 1m	2 punti	al centro di segmenti uguali in cui è suddiviso il lato
Superiore a 2m	3 punti (posizionati a 60°)	Superiore a 1m	3 punti	

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno di 3 pollici, filettato internamente passo gas, e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente tra 1 metro e 1,5 metri di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro.

In prossimità del punto di prelievo deve essere disponibile un'idonea presa di corrente.

Data la complessità delle operazioni di campionamento, i camini caratterizzati da temperature dei gas in emissione maggiori di 200°C dovranno essere dotati dei seguenti dispositivi:

- almeno n. 2 punti di campionamento sulla sezione del condotto, se il diametro del camino è superiore a 0,6 mt;
- coibentazione/isolamento delle zone in cui deve operare il personale addetto ai campionamenti e delle superfici dei condotti, al fine di ridurre al minimo il pericolo ustioni.

4. Accessibilità dei punti di prelievo

I sistemi di accesso ai punti di prelievo e le postazioni di lavoro degli operatori devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008. L'azienda, su richiesta, dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire i prelievi e le misure alle emissioni.

L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.

Per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

Strutture per l'accesso al punto di prelievo

Quota > 5 m e < 15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.
Quota >15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.

Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta. A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota. La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:

- parapetto normale con arresto al piede, su tutti i lati;
- piano di calpestio orizzontale e antisdrucchiolo;
- protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.

Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento.

5. Metodi di misura, campionamento ed analisi

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008
Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 396211 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Umidità – Vapore acqueo (H ₂ O)	UNI EN 14790:2017 (*)
Polveri totali (PTS) o materiale particellare	UNI EN 13284-1:2017 (*); UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici); ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m ³)
Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)	UNI EN 12619:2013(*)
Acido Fosforico, Fosfati e suoi composti inorganici espressi come H ₃ PO ₄	Campionamento UNI 10787:1999 + analisi ISTISAN 98/2 (estensione del DM 25/08/2000 all. 2 per Ac. Fosforico); Campionamento UNI 10787:1999 + analisi APAT CNR IRSA 4110 A1
Metalli (antimonio Sb, arsenico As, cadmio Cd, cromo Cr, cobalto Co, rame Cu, piombo Pb, manganese Mn, nichel Ni, tallio Tl, vanadio V, zinco Zn, boro B, etc.)	UNI EN 14385:2004 (*); ISTISAN 88/19 + UNICHIM 723; US EPA Method 29
Acido Cloridrico (HCl) Cloro e suoi composti inorganici espressi come HCl	UNI EN 1911:2010 (*); UNI CEN/TS 16429:2013 (metodo di misura automatico); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.2)
Acido Fluoridrico (HF) Fluoro e suoi composti inorganici espressi come HF	ISO 15713:2006 (*); UNI 10787:1999; ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 2)
Acidi inorganici volatili: Acido Nitrico (HNO ₃) Acido Bromidrico (HBr), Bromo e suoi composti inorganici espressi come HBr	ISTISAN 98/2 (estensione del DM 25/08/2000 all. 2 ad Ac. Nitrico e Ac. Bromidrico)
Acido Solforico e suoi sali, espressi come H ₂ SO ₄	Campionamento UNI 10787:1999 + analisi ISTISAN 98/2 (estensione del DM 25/08/2000 all. 2 per Ac. Solforico)
(*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni (SAE). Nei casi di fuori servizio di SME o SAE, l'eventuale misura sostitutiva dei parametri e degli inquinanti è effettuata con misure discontinue che utilizzano i metodi di riferimento.	

Per gli inquinanti e i parametri riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;
- altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella

Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 “Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento”, dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati in tabella, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (Arpae SAC), sentita l'Autorità Competente per il controllo (Arpae APA) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo.

6. Valori limite di emissione e valutazione della conformità dei valori misurati

I valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa e al tenore di Ossigeno di riferimento qualora previsto.

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 396211 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

La valutazione di conformità delle emissioni convogliate in atmosfera, nel caso di emissioni a flusso costante ed omogeneo, deve essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora.

I risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare indicazioni del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche Manuale Unichim n°158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni". Tali documenti indicano:

- per metodi di campionamento ed analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato
- per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato

Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerarsi superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95%, quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (ossia Risultato della misurazione previa detrazione dell' Incertezza di misura) risulta superiore al valore limite autorizzato.

Le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi di competenza del gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006.

7. Prescrizioni relative a guasti e anomalie

In conformità all'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:

1. l'attivazione di un eventuale depuratore di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa a un depuratore;
2. la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 396211 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;

3. la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.

Il Gestore deve comunque sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di varie sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale.

Le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA), entro le tempistiche previste dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento.

Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere registrata e documentabile su supporto cartaceo o informatico, e conservate a disposizione dell'Autorità di Controllo (Arpae APA), per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:

- Documentazione Tecnica Emissioni allegata all'istanza di Modifica Sostanziale di AUA (agli atti di ARPAE in data 02/02/2024 al PG/2024/21291, in data 16/01/2024 al PG/2024/7647 e in data 24/04/2024 al PG/2024/76151).

Pratica Sinadoc 8552/2024

Documento redatto in data 09/08/2024

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 396211 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Autorizzazione Unica Ambientale

Impianto NEW ANCORVIS S.r.l.

Comune di Calderara di Reno (BO), via dell'Industria nn. 15, 17 e 19, Loc. Bargellino

ALLEGATO C

Matrice impatto acustico di cui all'art. 8 comma 4 o comma 6 della Legge 447/1995 e ss.mm.ii.

Esiti della valutazione

- Vista la documentazione di impatto acustico del 28/01/2022, presentata dalla società New Arcovis S.r.l. ai sensi dell'art. 4 comma 2) del D.P.R. 227/2011, che attesta il rispetto dei limiti della vigente zonizzazione acustica dal Comune di Calderara di Reno (Delibera del Consiglio Comunale n. 34 del 16/04/2009) per l'attività di produzione e di commercializzazione attrezzature e materiali odontoiatrici e odontotecnici.
- Visto il parere acustico favorevole senza prescrizioni di ARPAE-APAM - Servizio Territoriale - Distretto Urbano-Montagna PG/2024/97225 del 27/05/2024.
- Visto che alla data di redazione del presente allegato il Comune di Calderara di Reno, in regime di silenzio assenso, non ha rilevato nulla di ostativo in merito a quanto presentato.

Prescrizioni

1. La società Titolare dell'impianto, in caso di variazione della situazione vigente al rilascio dell'AUA, dovrà provvedere agli obblighi normativi ai sensi della L. 447/1995 e ss.mm.ii. e/o la relativa comunicazione nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4 del D.P.R. 227/2011 in materia di semplificazione amministrativa per la matrice di impatto acustico.
2. Gli adempimenti prescritti al precedente punto 1 dovranno comunque essere assolti in sede di richiesta di rinnovo dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:

- Documentazione Tecnica Acustica delle precedenti AUA agli atti di ARPAE (sinadoc n. 28911/2022).
- Elaborato “Valutazione strumentale di Impatto Acustico” sottoscritto ai sensi della L. 447/1995 e ss.mm.ii. in data 28/01/2022 da Maurizio Laffi, in qualità di tecnico in acustica iscritto all’Albo incaricato dalla società New Ancorvis S.r.l. relativamente all'impianto in oggetto (agli atti di ARPAE in data 29/02/2024 al PG/2024/21291).

Pratica Sinadoc 8552/2024

Documento redatto in data 09/08/2024

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.